

PARTE SPECIALE

REATI SOCIETARI

art. 25 ter D.Lgs. 231/2001

1. LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001).

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto 231 la cui commissione possa comunque comportare un interesse e/o un vantaggio per la Società (i testi integrali degli articoli citati sono riportati al termine di questa parte speciale).

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione è collegato il regime di responsabilità a carico della società è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto. Conoscere le fattispecie di reato contemplate dal decreto richiamato consente di meglio comprendere e prevenire le modalità con cui essi possono essere nei fatti messi in atto.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- **soggetti attivi** del reato possono essere Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci (ove presenti) e Liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "*reato proprio*"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso; tale osservazione (relativa al c.D. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- l'art. 2621 cod. civ. è applicato solo alle società non quotate, perché le false comunicazioni sociali delle società quotate vengono ad essere specificamente disciplinate dall'art. 2622 cod. civ.
- è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La reclusione è da sei mesi a tre anni per fatti di lieve entità e per le società non fallibili. Il reato è perseguibile d'ufficio.
- per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Fatti di lieve entità' (art. 2621-bis cod. civ.)

Si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione, se i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. "False comunicazioni sociali" sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La medesima pena si applica quando i fatti di cui all'art. 2621 cod. civ. riguardano società non fallibili, in base all'art. 1, secondo comma, della Legge Fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Si precisa che:

- **soggetti attivi** del reato possono essere Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci (ove presenti) e Liquidatori (trattasi, quindi, di cD. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice

penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso; tale osservazione (relativa al c.D. concorso dell'*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri;

- la disposizione si applica solo per le società non quotate e le società non fallibili;
- è prevista la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter cod. civ.)

Al fine di poter beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.) e di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.)

Si precisa che:

- tale disposizione si applica solo nel caso di società non quotate, società non quotate con attenuante della lieve entità e società non fallibili.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)

Questo reato si realizza quando, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente sono esposti fatti

materiali non rispondenti al vero ovvero sono omessi fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- **soggetti attivi** del reato possono essere Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci (ove presenti) e Liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- è prevista la pena della reclusione da tre a otto anni e il reato è perseguibile d'ufficio;
- è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della Società di Revisione (reato proprio) ma possono concorrere anche i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché altri soggetti che abbiano avuto un concreto ed effettivo ruolo, anche di fatto.

E' infatti ipotizzabile il concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita degli operatori e dei dirigenti della società di revisione.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o

a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato è imputabile esclusivamente agli amministratori; è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno ed è procedibile a querela dalla Persona Offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

L'ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dai casi di legge, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ("reato proprio"), ma anche altri soggetti che, per quanto posto in essere, possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società,

risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli Amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

L'ipotesi è contravvenzionale.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori ("reato proprio"), pur potendo essere chiamati a rispondere a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., altri soggetti.

Configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dai Consiglieri nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie di reato consiste nel procedere, fuori dei casi consentiti dalla legge, nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali della società (o della controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ("reato proprio") ma anche coloro che, in forza del loro agire, siano coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p..

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

E' da notare che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori, con il possibile concorso ex art. 110 c.p. di altri soggetti.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli Amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli Amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis)

Tale reato si configura nella mancata comunicazione agli amministratori e sindaci di una società quotata (o con titoli diffusi tra il pubblico in maniera rilevante) da parte di uno stesso amministratore che ha un interesse per sé o per terzi in una determinata operazione della società, se dalla violazione siano derivati danni alla società stessa o a terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (“reato proprio”) ed il presupposto è la realizzazione del danno alla società o a terzi (“reato di danno”).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la formazione o l’aumento, anche in parte, in modo fittizio del capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, oppure mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato riguarda esclusivamente i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori ("reato proprio") ed il presupposto è la realizzazione del danno ai creditori ("reato di danno").

Il reato è procedibile a querela.

Sotto un profilo astratto, appare difficile che il reato in esame possa essere commesso nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 190/2012, recante *«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»*, meglio nota come legge Anti-Corruzione.

Tale legge, oltre ad aver apportato importanti modifiche al codice penale in materia di pubblica amministrazione, ha avuto il pregio di introdurre, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, una fattispecie penale, già da tempo nota ed in vigore in altri ordinamenti giuridici come quello statunitense e britannico: la corruzione tra privati.

La L. 190/2012 ha dato inoltre attuazione alle indicazioni provenienti dall'adesione alla Convenzione ONU ed alla Decisione del 2003, introducendo la corruzione tra privati nell'alveo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001, mediante integrazione dell'art. 25-ter del Decreto stesso.

La fattispecie di cui all'art. 2635 c.c. è stata modificata con il D. Lgs. 38/2017, entrato in vigore il 14 aprile 2017, che ha inserito nell'ordinamento italiano le modifiche indicate dalla decisione quadro del Consiglio Europeo del 22 luglio 2003.

Il predetto D. Lgs. 38/17 ha introdotto anche l'art. 2635 bis c.c. che disciplina la "*Istigazione alla corruzione tra privati*".

Il reato in esame trova collocazione normativa all'interno del Titolo XI sulle «Disposizioni penali in materia di società e consorzi» del Capo IV «Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza patrimoniali» del Libro V «Del lavoro» del codice civile.

L' art. 2635 cod. civ., nel porre le basi del nuovo delitto di corruzione tra privati, dispone:

Comma 1

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società commerciali o enti privati che, **anche per interposta persona**, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità **non dovuti**, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

Comma 2

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Comma 3

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Comma 4

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Comma 5

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

Comma 6

Fermo quanto previsto dall'art. 2461, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Rispetto alla vecchia formulazione, il legislatore ha esplicitamente denominato il reato non più come "infedeltà patrimoniale a seguito di dazione o promessa" ma, più correttamente, come "corruzione tra privati". Si tratta tuttavia di una locuzione imprecisa, nella misura in cui non specifica che i privati cui la norma si riferisce sono esclusivamente coloro i quali operano in ambito societario.

Così come il D. Lgs. 231/2001 prevede un doppio livello di responsabilità dell'ente, da un lato coloro che abbiano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua autonoma unità organizzativa, ai sensi dell'art. 6, e dall'altro coloro la cui attività sia diretta o controllata dai predetti, ai sensi dell'art. 7, così nella nuova figura di reato sono previsti distinti profili di attribuzione della responsabilità, a seconda della categoria di appartenenza:

- vertici e organi di gestione o controllo (art. 2635, comma 1)
- sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei primi (art. 2635, comma 2).

Quindi, non solo la nuova corruzione tra privati costituirà fonte di responsabilità per l'ente di appartenenza dell'autore della corruzione ma i livelli differenziati di responsabilità, previsti dalla norma penale, ricalcano e già ricomprendono quelli descritti dal Decreto 231/2001.

Il testo dell'art. 25-ter D. Lgs. 231/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 e poi dal D. Lgs. 38/2017, prevede che *«In relazione ai reati in materia societaria previsti dal cod. civ., se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: (...) **s bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote***

e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2».

È dunque quella prevista dall'art. 2635, comma 3, cod. civ., l'unica ipotesi in cui la commissione del reato di corruzione tra privati rilevi ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e dunque nel caso in cui entrambi i soggetti necessariamente coinvolti nella commissione del reato di corruzione siano riconducibili a due enti privati, potrà essere **sanzionato amministrativamente soltanto l'ente cui sia riconducibile il soggetto attivo della condotta di corruzione attiva, ovvero sia il corruttore,** mentre non sarà responsabile la società per conto della quale operi il soggetto corrotto.

Tale previsione ha una spiegazione logica, in quanto il presupposto fondamentale della responsabilità amministrativa dell'ente è che l'ente medesimo abbia avuto interesse o comunque abbia tratto vantaggio dalla commissione del reato da parte di un soggetto allo stesso riconducibile. Il delitto di corruzione tra privati, di cui ai commi 1 e 2, presuppone, al contrario, come elemento costitutivo dell'illecito, che la società cui appartengono i soggetti corrotti abbia subito nocumento dalle azioni intraprese in seguito al fenomeno corruttivo. Ciò esclude dunque che la stessa possa nel contempo trarre vantaggio o avere interesse nella condotta illecita posta in essere dai soggetti ad essa riconducibili e

pertanto, anche nel caso in cui la norma non lo escludesse espressamente, non potrebbe mai configurarsi una responsabilità amministrativa a suo carico.

Il delitto di corruzione tra privati si configura come **reato d'evento**; si tratta di un **reato istantaneo che si consuma nel momento in cui si verifica il documento per la società cui è riconducibile il soggetto corrotto**.

La fattispecie in esame è un reato a concorso necessario, come del resto tutti i reati a matrice corruttiva. **Le due differenti tipologie di condotta previste dal primo e dal terzo comma, non costituiscono infatti autonome fattispecie di reato, ma al contrario risultano entrambe imprescindibili ai fini dell'integrazione del fatto tipico alla base del delitto in esame.**

Il primo tipo di condotta descritta è la **corruzione passiva** e si sostanzia nel compimento o nell'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un documento alla società da parte del soggetto che abbia ricevuto una dazione o una promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri. **(condotta riconducibile ai soggetti corrotti).**

Il secondo tipo di condotta prevista è la **corruzione attiva** e si sostanzia nella dazione o nella promessa di denaro o di altra utilità ad uno dei soggetti indicati nel primo o nel secondo comma. **(condotta riconducibile ai soggetti corruttori).**

È opportuno specificare che, come chiarito dall'impiego della locuzione «a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità» nel primo comma della norma in esame, la condotta di corruzione attiva deve essere necessariamente antecedente alla condotta di corruzione passiva. Non è dunque penalmente rilevante ai sensi dell'art. 2635 c.c. la corruzione susseguente tra privati.

I **soggetti attivi** del reato in esame si distinguono in due diverse categorie:

a) con riferimento alle condotte di **corruzione attiva**, soggetto attivo può essere chiunque, in quanto la norma in esame nulla dice circa eventuali qualità o caratteristiche che debbano essere possedute dal soggetto che effettua la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità.

b) con riferimento alle condotte di **corruzione passiva**, l'art. 2635 cod. civ., come modificato ai sensi del D. Lgs. 38/17, individua i seguenti specifici soggetti attivi del reato facenti parte di società o Enti privati e anche per interposta persona:

- 1) Amministratori
- 2) Direttori Generali
- 3) Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari
- 4) Sindaci
- 5) Liquidatori
- 6) Qualsiasi soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati ai punti da 1) a 5)

- 7) Qualsiasi soggetto che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie di cui ai numeri precedenti.

La scelta del legislatore di allargare il novero dei soggetti attivi poggia le sue basi sulla preoccupazione di offrire una sfera di tutela allargata e di massima espansione contro i comportamenti infedeli dei soggetti di cui la società si avvale per la realizzazione delle proprie attività.

Per quanto riguarda lo **strumento di corruzione**, data per scontata la dazione di denaro, la formazione della provvista può risolversi in qualsivoglia fattispecie, già nota agli operatori, con riferimento al reato di «corruzione pubblica».

In dettaglio, la promessa o dazione di utilità può consistere in:

- selezione e pagamento di soggetti per operazioni non esistenti, legati al soggetto corrotto;
- omaggi, sponsorizzazioni, donazioni a favore del soggetto corrotto;
- opportunità di investimento per il soggetto corrotto;
- assunzione di personale, legato al soggetto corrotto;
- sconti o crediti personali in favore del soggetto corrotto;
- *facilitation payment* per il soggetto corrotto;
- convegni in mete turistiche per allietare il soggetto corrotto;
- supporto ai familiari del soggetto corrotto.

In conclusione il discrimine per individuare la fattispecie corruttiva deve rinvenirsi nella dazione o la promessa di qualsiasi utilità **NON DOVUTA**.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si realizza quando, con atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, (ovvero ad incidere significativamente sulla fiducia del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari).

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da "chiunque" e che interessa la Società solo per la prima fattispecie, essendo la seconda attinente a Banche.

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

1. attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati concernenti la medesima situazione;
2. attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. PRINCIPALI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

Le attività considerate più specificatamente a rischio per Coloplast S.p.A. in relazione ai reati societari, sono le seguenti:

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, delle relazioni trimestrali e semestrali; predisposizione di prospetti informativi e di altre comunicazioni sociali; gestione dei rapporti con la società di revisione;
2. operazioni societarie che in generale riguardano la sfera del patrimonio, e in particolare che possono incidere sull'integrità del capitale sociale, il regolare funzionamento della società;
3. i rapporti con le autorità di vigilanza, i soci.

Per quanto concerne la definizione degli ambiti, il rischio si può presentare in misura maggiore, oltre che negli organi sociali

- nell'Area Amministrazione Finanza e Controllo
- nella Direzione Generale

Per quanto concerne i reati societari di "False comunicazioni sociali (art. 2621)" e "False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622)", sono state altresì individuate le principali voci del Bilancio che possono alterare, in modo "sensibile", la rappresentazione della situazione

economica, patrimoniale e finanziaria della Società, e dunque essere rilevanti ai sensi degli articoli 2621 e 2622. I fattori considerati per l'individuazione di tali voci sono stati:

- materialità in Bilancio e nelle altre situazioni contabili obbligatorie;
- margini di soggettività nella loro determinazione.

Le principali voci di Bilancio e delle altre situazioni contabili obbligatorie individuate sono le seguenti:

- fondi di accantonamento per rischi (congruità e pertinenza)
- rimanenze.
- crediti commerciali
- debiti commerciali
- cassa e banche

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle attività a rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice etico adottato da Coloplast S.p.A. alla cui osservanza tutti gli Amministratori e tutto il Personale della Società è tenuto.

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Dipendenti che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "Destinatari").

Vanno inclusi tra i Destinatari anche i "Collaboratori", cioè coloro che, in forza di un rapporto formalizzato - ma anche di fatto - materialmente operano per conto e/o nell'interesse e/o a vantaggio di Coloplast S.p.A.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Coloplast S.p.A.;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori;
3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla

gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

5. tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

4. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

4.1. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati prima indicati, debbono essere realizzate, in base alle specifiche procedure aziendali, la redazione

- del bilancio annuale
- della relazione sulla gestione

Le procedure debbono prevedere:

- ❖ l'elenco dei dati e delle notizie che ciascun ente/funzione aziendale deve fornire;
- a quali altri enti/funzioni debbono essere trasmessi tali dati e notizie;

indicazioni della funzione amministrativa sui criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna;

- ❖ la trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione responsabile per via informatica (e-mail) in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- ❖ la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza del progetto di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'adeguata registrazione di tale trasmissione;
- ❖ riunioni tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e l'OdV prima della riunione del Consiglio di Amministrazione che delibererà sul bilancio;
- ❖ contestualmente all'invio dei dati, i responsabili delle funzioni coinvolte confermano la veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse.

4.2 ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE

Per la prevenzione del reato di *IMPEDITO CONTROLLO* (art. 2625 codice civile), in attuazione del principio di comportamento enunciato al punto 4

del precedente paragrafo B.3., le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di governo societario e delle procedure aziendali.

Queste debbono prevedere:

- ❖ la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- ❖ la messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dell'organo societario;
- ❖ riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del Management e dei Dipendenti.

4.3 TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE

Per la prevenzione del reato *di OPERAZIONE IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI* (art. 2629 codice civile) tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del Gruppo, che possano

potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'OdV;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Coloplast S.p.A.

5. ATTIVITA' DI CONTROLLO

I compiti dell'OdV sono i seguenti:

- a) per quanto riguarda il Bilancio e le altre comunicazioni sociali, in ragione del fatto che il Bilancio di Coloplast S.p.A. è certificato da una società di revisione, i compiti dell'OdV sono:
 - ❖ monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di governo societario per la prevenzione dei reati di false

comunicazioni sociali e comunque degli altri reati della presente Parte Speciale;

- ❖ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- ❖ verifica dell'effettiva indipendenza della Società di Revisione;

b) per quanto riguarda le altre attività a rischio:

- ❖ verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di governo societario;
- ❖ verifiche periodiche sulle comunicazioni alla Capogruppo di fatti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria soggetti a vigilanza;
- ❖ esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

In entrambi i casi sopra citati l'OdV deve, di sua iniziativa, comunque attivarsi con gli strumenti che la sua funzione prevede.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza semestrale al Collegio Sindacale.

Qualora fossero accertate dall'OdV violazioni del Modello organizzativo, ivi comprese le specifiche procedure adottate, lo stesso OdV informa di ciò, senza indugi, il C.d.A. e il Collegio Sindacale.

Quanto sopra previsto, ivi compreso l'elenco dei compiti dell'OdV, costituisce la minima attività dell'OdV; il tutto dovrà essere costantemente monitorato e aggiornato in funzione sia dello sviluppo normativo sia della attuazione della trasparenza che Coloplast S.p.A. intende rispettare.